



OGGETTO: SALUTE PUBBLICA E AMBIENTE - QUALITÀ DELL'ARIA - INTERVENTI CONTINGIBILI - DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI E ABBRUCIAMENTO, ALL'APERTO, DI SFALCI, POTATURE, RESIDUI VEGETALI O ALTRO, NELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE POSTE A QUOTA INFERIORE A 200 MT S.L.M.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Vista la *"Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*, nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10;

Visto il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"* finalizzato ad ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *"Istituzione del Servizio sanitario nazionale"* ed in particolare l'articolo 32 che prevede in capo ai Sindaci il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Visto il D.Lgs. 31/03/1988, n. 112, recante *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"*, e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Visto il D.Lgs. 152/2006 *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare l'art. 182 *"smaltimento dei rifiuti"* c. 6 bis che prevede che *"le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)."*

Vista la Legge Regionale n. 09 del 11.02.2010 *"Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente"* ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;
- l'articolo 13, comma 3, che dispone che i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell'aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e

- sociale e delle previste condizioni meteoclimatiche;
- Considerato che la legge sopra citata indica all'art. 12 comma 2 che i PAC individuano interventi di tipo strutturale di natura permanente e di tipo contingibile, quest'ultimi da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e della soglia di allarme;

Considerato che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 ammessi nell'anno civile risulta essere di 35;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 964 del 12/10/2015 *“Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010”*, con la quale è stata individuata la “Zona Prato Pistoia” come il territorio dei 9 comuni di Agliana, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Poggio a Caiano, Prato, Montale, Montemurlo, Pistoia, Carmignano;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 1182 del 9 dicembre 2015 *“Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento ai sensi della L.R. 9/2010. Revoca DGR 1025/2010, DGR 22/2011”* con la quale la Giunta Regionale:

- individua le “aree di superamento” così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 155/2010;
- individua i Comuni tenuti all'elaborazione ed all'approvazione dei PAC di cui all'art. 12 comma 2 lett. a) della L.R. 9/2010 (interventi strutturali);
- dispone in 180 giorni dalla pubblicazione della deliberazione il termine entro cui i comuni di cui al punto precedente devono approvare i rispettivi PAC;
- individua i Comuni tenuti all'inserimento nei propri PAC anche degli interventi contingibili, di cui all'art. 12 comma 2, lettera b, della L.R. 9/2010, e nei rispettivi Sindaci l'autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 9/2010, tenuti all'adozione degli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi;
- stabilisce specifiche modalità con cui i Sindaci adottano gli interventi contingibili individuati sotto il coordinamento del competente Settore Regionale;
- stabilisce le stazioni della rete regionale di riferimento per la determinazione del superamento del valore limite giornaliero di PM10 per le “aree di superamento”;

Atteso che con la DGRT n. 1182/2015, richiamata al punto precedente, venivano stabiliti i criteri per l'attivazione degli interventi contingibili, in ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 2, comma 2, lettera g) della L.R. 9/2010;

Preso atto che con la suddetta DGRT n. 1182/2015:

- il Comune di Agliana è stato inserito nell'area di superamento denominata “Area di superamento piana Prato-Pistoia”, in considerazione della riconosciuta rappresentatività a livello territoriale della centralina di monitoraggio denominata PT-Montale;
- è definita l' “Area di superamento piana Prato Pistoia” come quella parte di territorio della “Zona Prato-Pistoia” identificata come critica e indicata nell'Allegato 1;
- sono indicate, nell'Allegato 1, le centraline di riferimento per la suddetta “Area di superamento”, ovvero quelle ubicate nel territorio comunale di Prato (PO-Roma / PO-Ferrucci) e nel territorio del Comune di Montale (PT-Montale);
- sono identificate, nell'Allegato 3, le stazioni della rete regionale idonee alla gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme (centraline di tipo “urbana fondo”). Per l' “Area di superamento Piana Prato Pistoia”, per

l'attivazione degli interventi contingibili, è stabilito che è necessario riferirsi pertanto alle centraline PO-Roma e PT-Montale.

Dato atto che i comuni individuati dalla DGRT n. 1182/2015 come soggetti tenuti all'elaborazione ed approvazione dei PAC di cui all'art. 12, comma 1, L.R. 9/2010 sono quelli che avevano presentato nei precedenti cinque anni (2010-2014) almeno un superamento del valore limite per le sostanze inquinanti rilevate dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria;

Considerato che il processo di valutazione della qualità dell'aria, in funzione dei livelli di concentrazione delle varie sostanze inquinanti, prevede il costante aggiornamento delle aree del territorio regionale considerate a rischio di superamento e che pertanto l'elenco dei Comuni tenuti alla elaborazione ed adozione dei PAC è soggetto ad aggiornamenti;

Dato atto che l'elenco dei Comuni tenuti all'elaborazione ed approvazione dei PAC non è stato al momento aggiornato dagli organi competenti alla luce dei superamenti relativi all'ultimo quinquennio;

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 25/07/2016 è stato approvato il "Piano di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell'aria (P.A.C.) del Comune di Pistoia 2016-2020" che prevede sia interventi di tipo strutturale che interventi contingibili ed urgenti, in recepimento delle disposizioni normative sopra richiamate;

Ricordato che con propria comunicazione a mezzo mail del 22/10/2021 Regione Toscana ricordava ai Comuni dell'area di superamento Prato-Pistoia la necessità di provvedere all'adozione dei provvedimenti previsti dalle DGRT n. 1182/2015 e n. 814/2016 ed evidenziava altresì che, nelle more dell'emanazione di nuovi atti di programmazione, di propria competenza, riteneva necessario confermare la validità dei PAC finora approvati;

Vista la comunicazione prot. n. 25492 del 26/10/2022 con cui Regione Toscana ricorda ai Comuni appartenenti all'area di superamento della "Piana Prato – Pistoia" l'obbligatorietà di attuare gli interventi contingibili previsti dal Modulo 1 cui all'allegato A della DGR 01/08/2016, n. 814, ovvero l'emanazione dell'ordinanza di divieto di abbruciamento all'aperto di biomassa;

Visto in particolare che nel paragrafo n. 3.2 della relazione tecnica del PAC del Comune di Agliana vengono descritti gli interventi contingibili urgenti da attivare in particolari situazioni di rischio di superamento dei valori limite, come di seguito descritto:

MISURE CONTINGIBILI:

Nel "**periodo critico**" per l'inquinamento da PM10, come definito dalla Regione Toscana, emissione di ordinanza contingibile per vietare gli abbruciamenti di materiale vegetale nelle aree a quota inferiore a 200 mt s.l.m. e contenere la combustione di biomasse (stufe, caminetti aperti ecc). La misura contingibile è accompagnata da inviti e raccomandazioni a comportamenti virtuosi (buone pratiche) tramite gli strumenti di comunicazione e le iniziative di sensibilizzazione previste da altre specifiche schede progettuali.

In caso di "**indice di elevata criticità**" dovuto a elevato numero di superamenti consecutivi del limite giornaliero e previsioni meteo sfavorevoli, si prevede l'emissione di ulteriore ordinanza per il divieto di utilizzo di biomassa (legna: camini aperti, stufe tradizionali) per riscaldamento domestico, dove siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento e con la deroga per le aree non metanizzate.

l'adozione dei provvedimenti contingibili è affiancata da tutta l'attività onformativa e comunicativa prevista nelle apposite schede P.A.C. (informazione ed educazione ambientale);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 814 del 01/08/2016 "*L.R. 09/2010. Norme per la tutela della qualità dell'aria-ambiente. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione degli interventi contingibili e urgenti. Revoca DGR 959/2001*" con la quale sono state definite nuove modalità per la redazione dei piani di azione comunale (PAC), nuovi criteri per l'individuazione delle azioni contingibili previste dagli stessi piani di azione e nuove modalità di comunicazione all'autorità

competente dell'indice di criticità della qualità dell'aria (ICQA).

Considerato che al par. 5 dell'all. A la suddetta DGRT n. 814/2016 prevede che gli interventi contingibili ed urgenti previsti dai PAC dovranno essere suddivisi in due moduli di azione crescente, il primo legato al valore dell'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) pari ad 1, il secondo legato all'indice di criticità della qualità dell'aria (ICQA) pari a 2.

Dato atto che l'Indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) potrà assumere due valori nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno secondo la seguente regola:

VALORE 1: Dal **1 Novembre al 31 Marzo** l'indice ICQA viene impostato al **valore 1** per tutte le Aree di superamento; ciò comporta che i Comuni adottino un primo pacchetto di provvedimenti, quelli previsti nel modulo 1 dei rispettivi Piani di Azione Comunale;

VALORE 2: Dal **1 Novembre al 31 Marzo**, per ciascuna Area di superamento, l'indice passa al **valore 2** qualora la somma tra il numero di giorni di superamento di PM10 rilevati ed il numero di giorni con condizioni meteo favorevoli all'accumulo degli inquinanti (di seguito 'numero di semafori rossi') risulti maggiore o uguale a 7; ciò comporta che i Comuni dell'Area adottino ulteriori provvedimenti definiti nel modulo 2 dei rispettivi Piani di Azione Comunale. Per giorno di superamento si intende un giorno in cui la concentrazione giornaliera di PM10 in almeno una delle stazioni di riferimento dell'Area supera la soglia di 50 µg/m³. Nei provvedimenti ordinatori dovrà essere indicato il periodo degli interventi (tipicamente 4-5 giorni).

Considerato inoltre che l'allegato B della DGR 814/2016 prevede che:

- gli interventi vengono comunicati dai Comuni alla cittadinanza tramite sistemi di informazione opportuni al fine di permettere una efficace comunicazione degli interventi stessi;
- ARPAT comunicherà ai sindaci dei comuni interessati lo stato della qualità dell'aria ai fini dell'eventuale attivazione degli interventi contingibili e urgenti;
- Il sindaco attiva gli interventi contingibili previsti dal PAC entro 24 h dalla comunicazione da parte di ARPAT per la durata predefinita;
- Le previsioni relative alla capacità dell'atmosfera di favorire l'accumulo degli inquinanti nei bassi strati sarà fornita da LAMMA. In fase di prima applicazione, durante il periodo critico, dal primo novembre fino al successivo 31 marzo, LAMMA metterà a disposizione una previsione semplificata a 3 giorni, giorno stesso, primo e secondo giorno successivo;
- La prevista capacità dell'atmosfera di favorire l'accumulo degli inquinanti negli strati bassi dell'atmosfera sarà indicata tramite un semaforo con il seguente significato dei colori:

ROSSO: condizioni previste favorevoli all'accumulo di inquinanti;

VERDE: condizioni previste favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

ARANCIO: condizioni previste indifferenti all'accumulo degli inquinanti;

Dato atto inoltre che ai sensi della DGRT 814/2016 è fatta salva la podestà dei Sindaci di intervenire con ulteriore anticipo nei casi in cui lo riterrà opportuno, per quanto di competenza, anche in relazione al perdurare del fenomeno e della sua intensità.

Considerato che a seguito dell'emanazione della delibera n. 814 del 01/08/2016 non è stato necessario un adeguamento del Piano di Azione Comunale approvato dal Comune di Pistoia come attestato dalla Regione Toscana con comunicazione del 11/08/2016, in quanto i contenuti del documento risultano già coerenti con le nuove disposizioni regionali, anticipate dalla Regione Toscana;

Visti il "Piano Regionale per la Qualità dell'Aria ambiente" (PRQA) approvato dal Consiglio Regionale con DCRT 18 luglio 2018 n. 72 e l'accordo di programma sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana, approvato con delibera regionale n. 1487 del 02/12/2019;

Evidenziato che per gli interventi contingibili e urgenti previsti nel PAC del Comune di Pistoia 2016-2020:

- il **"periodo critico"** citato nella menzionata scheda PAC E2a corrisponde al **VALORE 1** di cui all'all. B della DGRT 814/2016 sopra richiamata;
- l' **"indice di elevata criticità"** citato nelle menzionate schede PAC E2a ed M2c corrisponde al VALORE 2 di cui all'all. B della DGRT 814/2016.

Vista l'attivazione del VALORE 1 di cui all'all. B della DGRT 814/2016 a far data dal 01/11/2022 e fino al 31/03/2023;

Ritenuto quindi di dover attivare, per il periodo dal 01/11/2022 e fino al 31/03/2023, i provvedimenti contingibili previsti dal Piano di Azione Comunale del Comune di Pistoia 2016-2020 per il "Periodo Critico" (Valore 1 ICQA), di cui alla scheda PAC E2a, al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 351/1999 coerentemente con le disposizioni della legge regionale n. 9/2010;

Considerato che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti ma che quelli contingibili rappresentano d'altra parte il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

Richiamato il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche;

Richiamato il Regolamento Comunale di Igiene, approvato Delibera di Consiglio Comunale n. 74/2012;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso;

ORDINA

a partire dal giorno 01/11/2022 e fino al giorno 31/03/2023, il divieto di accensione di fuochi e abbruciamento, all'aperto, di sfalci, potature, residui vegetali o altro, nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 mt s.l.m.;

INVITA

La cittadinanza, nel periodo più critico per l'inquinamento atmosferico da PM10, e dunque dal giorno 01/11/2022 ed almeno fino al giorno 31/03/2023:

- al non utilizzo di legna in caminetti aperti e/o stufe tradizionali a legna, a meno che questi non siano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione e con l'esclusione delle aree non metanizzate;
- all'adozione di ulteriori comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato;
- contenere i consumi energetici, evitando inutili sprechi, nella gestione degli impianti di riscaldamento (attraverso una corretta regolazione degli orari di accensione, il controllo della temperatura massima, la costante manutenzione della caldaia, la sua sostituzione con modelli a minor impatto ambientale usufruendo degli eventuali incentivi e contributi disponibili, la corretta gestione degli accessi ai locali pubblici e esercizi commerciali, ecc.);

- ridurre l'uso delle auto ricorrendo il più possibile a mezzi di trasporto alternativi e non inquinanti.

DA' ATTO

Che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 è la Dott.ssa Ornella Pellgrineschi, facente parte dell' UOC n° 6 - Lavori Pubblici, Responsabile Servizio Ambiente.

Che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013 nonché di quanto stabilito nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 20.04.2022;

RICHIAMA

l'obbligo di rispettare le disposizioni presenti nel Codice della Strada nonché nel Regolamento Comunale di Igiene, relative alla necessità di spegnimento dei motori dei veicoli in sosta.

DISPONE

- la validità della presente ordinanza dal 01/11/2022 e fino al 31/03/2023;
- la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Agliana e avviso sui quotidiani locali e/o altre forme di divulgazione che l'Amministrazione riterrà necessarie;
- la trasmissione del presente provvedimento:

alla Regione Toscana - Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile;
alla Regione Toscana - Direzione Ambiente e Energia, Settore Energia e Inquinamenti;
alla Prefettura di Pistoia;
alla Provincia di Pistoia;
ad ARPAT;
alla ASL Toscana Centro;
alla Stazione dei Carabinieri di Agliana
alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Pistoia;
alla Polizia Municipale di Agliana;
all'UOC n° 6 Lavori Pubblici del Comune di Agliana - Servizio Ambiente;
all'Albo Pretorio;
ai Comuni di Montale, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Prato, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano;

- La presente ordinanza sarà pubblicata inoltre sul sito istituzionale nella preposta sezione di "Amministrazione Trasparente" per il rispetto e in conformità delle norme che regolano tale pubblicazione;
- E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;

INCARICA

La Polizia Municipale, i Carabinieri Forestali e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- che i trasgressori all'ordine impartito con il presente atto saranno sanzionati ai sensi dell'art 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- che in caso di raggiungimento di condizioni di "indice di elevata criticità" (indice ICQA pari a 2), dovuto a elevato numero di superamenti consecutivi del limite giornaliero per la concentrazione di PM10 e previsioni meteo sfavorevoli, sarà, ogni volta, emessa ulteriore ordinanza contingibile (di durata pari a 4/5 giorni) contenente i seguenti provvedimenti aggiuntivi: *divieto di utilizzo di biomassa (camini aperti, stufe tradizionali a legna) per riscaldamento domestico, dove siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento e con la deroga per le aree non metanizzate.*
- che l'amministrazione comunale si riserva di implementare in seguito ulteriori provvedimenti, sulla base del numero e dell'entità dei superamenti che potranno verificarsi nel corso dell'anno.
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Agliaana, 28-10-2022

Il Sindaco

Luca Benesperi